

Corte di Cassazione sez. II civ. – 9 giugno 2011, n. 12570 – Pres. Settimj – Rel. De Chiara

Infrazioni al Codice della Strada – Verbale di contestazione – Opposizione – Giudizio d'appello - Ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte – Mancato patrocinio di un avvocato – Art. 82, ult. comma, c.p.c. - Inammissibilità del ricorso - Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), art. 6, n.3, lett. c – Diritto di stare in giudizio personalmente – Applicabilità - Limiti

La norma di cui all'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), che riconosce alle parti il diritto di stare in giudizio personalmente, non può trovare applicazione nei giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte di Cassazione per i quali è, invece, prescritto il patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo. Tale norma, infatti, non attribuisce alle parti un diritto assoluto a difendersi da sé, ma deve essere temperata con il diritto che ogni Stato ha di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati dinanzi ai diversi organi giudicanti.

Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso una sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, che sia sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo come impone, invece, l'art. 82, ult. comma, c.p.c.

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo, come invece impone l'art. 82, ult. comma, c.p.c. Esso è dunque inammissibile...”.

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato per l'amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto

limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. I Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.